MEDIAZIONE OAB

CAMERA DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

(approvato con deliberazioni del Consiglio dell'Ordine 14.3.2011 e 10.12.2019, 7.8.2024 da ultimo approvato dal Consiglio dell'Ordine 31.7.2026)

1 - LA CAMERA DI CONCILIAZIONE

L'Ordine degli Avvocati di Brescia, in breve l'Ordine, ha istituito la Camera di Conciliazione che ha sede in Brescia, via San Martino della battaglia n. 18, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

La Camera di Conciliazione già istituita al fine di offrire un servizio di conciliazione per risolvere controversie tra privati, tra imprese e tra privati ed imprese e già proposta come Organismo di cui all'art.38 del D. Lgs. 5/2003, tenuto conto dell'abrogazione di tale normativa, agisce quale Organismo di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 150/2023.

Il procedimento di mediazione ai sensi del citato D. Lgs. 28/2010 è disciplinato dal Regolamento di Procedura approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 7.08.2024 e/o sue successive modifiche o integrazioni.

Per i procedimenti di conciliazione diversi da quelli di cui al D. Lgs. 28/2010 e dallo stesso richiamati, si applica il Regolamento di cui al precedente comma, in quanto compatibile, salva l'ipotesi in cui gli stessi siano disciplinati da apposito regolamento.

2 - RAPPORTI CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

La Camera di Conciliazione è un'articolazione dell'Ordine dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

Nell'ambito del bilancio dell'Ordine tiene una contabilità separata che consente di dare evidenza a tutte le transazioni riferite all'attività di mediazione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede in via autonoma alla organizzazione dell'attività di mediazione e risponde in via personale della gestione.

Gli accordi con altri organismi di mediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t), del D.M. 150/2023, in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, possono avere ad oggetto esclusivamente sedi ubicate nel circondario del Tribunale di Brescia, in coerenza con l'ambito territoriale dell'Ordine istitutore.

3 - ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

Organi della Camera di Conciliazione sono:
− l'Ufficio di Presidenza;

− il Responsabile dell'Organismo di Mediazione;
− la Segreteria della Camera di Conciliazione.

4 - UFFICIO DI PRESIDENZA

È costituito dal Presidente dell'Ordine in carica, che lo presiede e ne ha la rappresentanza, oltre a sei membri nominati dal Consiglio dell'Ordine, tra tutti gli iscritti, rieleggibili e che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza si applicano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del D.M. 24.10.2023 n. 150, che devono permanere per tutta la durata dell'incarico a pena di decadenza dal medesimo. La decadenza è deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

Qualora uno o più componenti decadano dall'incarico o vengano meno per qualsivoglia motivo, il Consiglio dell'Ordine provvede tempestivamente alla loro sostituzione. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza:

a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento della Camera di Conciliazione;

b) propone al Consiglio dell'Ordine l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi della Camera di Conciliazione;

c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto, determinando le modalità di selezione delle candidature;

d) approva il modello di contratto di collaborazione tra la Camera di Conciliazione e ciascun mediatore;

e) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/2023, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute alla Camera di Conciliazione per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;

f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/2023 e dal regolamento della Camera di Conciliazione ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 24 del D.M. 150/2023 e dal codice etico;

g) vigila sulla corretta tenuta del registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/2023;

h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento della Camera di Conciliazione;

i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria della Camera di Conciliazione;

l) d'ufficio o su segnalazione del Responsabile dell'Organismo, accerta l'inosservanza degli obblighi ivi previsti dal codice etico ed irroga ai mediatori le sanzioni ivi previste

secondo la gravità della violazione;

m) in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore provvede a segnalarle al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;

n) tiene su supporto informatico la contabilità della Camera di Conciliazione e predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;

o) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;

p) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. 150/23;

q) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 150/23;

r) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni della Camera di Conciliazione a norma di legge.

5 - RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è nominato dal Consiglio dell'Ordine tra gli avvocati eletti nel Consiglio dell'Ordine del Foro di Brescia e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/2023. Qualora tra i consiglieri dell'Ordine nessuno possieda la qualifica di mediatore, il Responsabile dell'Organismo può essere nominato tra gli avvocati del Foro di Brescia in possesso degli stessi.

Il Responsabile dell'Organismo resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Consiglio dell'Ordine provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D. Lgs. 28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/2023 e, in tale ambito, provvede all'organizzazione dell'attività di mediazione.

Il Responsabile ha autonomia di spesa nei limiti del budget deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente dal Consiglio dell'Ordine, su proposta dello stesso Responsabile ed acquisito il parere non vincolante dell'Ufficio di Presidenza.

Il Responsabile risponde del proprio operato all'Ufficio di Presidenza il quale, per gravi motivi, può formulare al Consiglio dell'Ordine richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria della Camera di Conciliazione.

6 - SEGRETERIA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

È costituita da personale dipendente dell'Ordine a ciò espressamente incaricato o comunque incaricato del servizio dal Consiglio dell'Ordine.

La segreteria svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della procedura di mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010 secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento.

Svolge inoltre tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento al registro tenuto presso il Ministero e in generale provvede alle

necessarie comunicazioni.

7 - MEDIATORI

La Camera di Conciliazione si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Brescia, non sospesi per qualsivoglia ragione, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dalla Camera di Conciliazione, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento di Procedura e dal Codice Etico, che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico, che svolgono le funzioni di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dall'Ufficio di Presidenza, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

Il mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dalla Camera di Conciliazione

Il Mediatore iscritto alla Camera di Conciliazione si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento di Procedura e dal Codice Etico della Camera di Conciliazione, nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere della Camera di Conciliazione, fermo restando quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente comporta la sostituzione del Mediatore nelle procedure allo stesso affidate e non ancora definite, nonché la cancellazione dall'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dall'Ufficio di Presidenza.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto la Camera di Conciliazione di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

8 - MEZZI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

La Camera di Conciliazione ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale dell'Ordine.

La Camera di Conciliazione dovrà avere almeno una unità di personale addetta alla

Segreteria della Camera di Conciliazione. Il personale dipendente ha l'obbligo di riservatezza e gli è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente con gli affari trattatati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio. Gli è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

9 - GESTIONE CONTABILE

Sono entrate della Camera di Conciliazione i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite della Camera di Conciliazione i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'Ordine ha acceso per la gestione corrente delle entrate ed uscite della Camera di Conciliazione apposito conto corrente bancario.

La gestione contabile della Camera di Conciliazione è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine.

Annualmente la Camera di Conciliazione trasmette i propri bilanci preventivo e consuntivo al Consiglio dell'Ordine per l'inserimento nel bilancio dell'Ordine e l'approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

I bilanci della Camera di Conciliazione, una volta approvati, vengono resi pubblici attraverso la pubblicazione nella sezione del sito dell'Ordine dedicata alla Camera di Conciliazione.

Le entrate della Camera di Conciliazione sono utilizzate per compensare le uscite dell'Ordine derivanti dalle attività della Camera di Conciliazione per:

- spese per il personale dipendente, comunque denominate;

- canoni di concessione dei locali adibiti al servizio di mediazione in proporzione all'utilizzo degli stessi;

- compenso professionale dei mediatori;

- canone di concessione dei locali adibiti al servizio di mediazione in proporzione all'utilizzo degli stessi;

- spese di acquisizione e mantenimento dei servizi telematici per il sistema di gestione informatizzata di elenchi, registri e procedure, per la gestione della piattaforma telematica per le mediazioni on-line e da remoto, per la conservazione a norma dei documenti informatici prodotti nell'ambito delle procedure di mediazione;

- spese per l'acquisizione di dispositivi elettronici, mobili da ufficio ed ogni altro utilizzati in via esclusiva per l'attività della Camera di Conciliazione;

- spese di cancelleria, postali e telefoniche derivanti dall'attività della Camera di Conciliazione;

- ogni altro costo aggiuntivo, comunque definito, inerente all'attività della Camera di Conciliazione.

10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Camera di Conciliazione stipula ogni anno e cura il tempestivo rinnovo di polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione ai sensi dell'art. 6, comma

1, lett. c) del D.M. 150/2023.

11 - SITO WEB ISTITUZIONALE

La Camera di Conciliazione ha la disponibilità di apposita sezione del sito web dell'Ordine: www.ordineavvocatibrescia.it attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell'organismo;

e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;

f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/2023, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;

h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/2023;

l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;

m) il codice etico;

n) la tabella delle spese di mediazione, di cui all'allegato A all'art. 31 del D.M. n. 150/23;

o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D. Lgs. 28/2010;

p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;

q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;

s) ogni altra notizia utile ritenuta dall'Ufficio di Presidenza o dal Responsabile dell'Organismo.

12 - MODIFICHE E SCIOGLIMENTO

Il presente regolamento istitutivo è adottato e modificato dal Consiglio dell'Ordine, quale ente istitutore ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 28/2010, su proposta o previo parere dell'Ufficio di Presidenza e del Responsabile dell'Organismo. Il potere di modifica è esercitato nel rispetto dell'autonomia funzionale, organizzativa e gestionale dell'Organismo nelle materie attinenti allo svolgimento del servizio di mediazione, riconosciuta dall'art. 6, comma 1, lett. r), del D.M. 150/2023; le modifiche incidenti su tali materie sono adottate previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza.

La Camera di Conciliazione si estingue per motivata delibera del Consiglio dell'Ordine. Con tale delibera il Consiglio dell'Ordine nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L’eventuale patrimonio residuo è devoluto all’Ordine degli Avvocati di Brescia.

13 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente regolamento il budget di spesa a disposizione del Responsabile dell'Organismo per l'anno 2024 è determinato con delibera del Consiglio dell'Ordine, su proposta dello stesso Responsabile ed acquisito il parere non vincolante dell'Ufficio di Presidenza, da assumersi entro 45 giorni dalla delibera di approvazione del presente regolamento.

I mediatori inclusi nell'elenco tenuto dalla Camera di Conciliazione ed iscritti ad ordini degli Avvocati diversi da quello di Brescia alla data di approvazione del presente regolamento costitutivo, mantengono la loro iscrizione nell'elenco, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 42 del D.M. 150/2023, e non possono essere cancellati per il solo fatto di non iscritti all'Albo degli Avvocati di Brescia.

• • •